NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 71

Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario d'obbligo dagli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia

L'art. 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario".

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VIII — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-71-compenso-per-prestazioni-rese-in-eccedenza-all-orario-d-obbligo-dagli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it